

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

PARTE I – Parte Generale

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Corsi di studio e titoli

Art. 3 – Corso di laurea

Art. 4 – Corso di laurea magistrale

Art. 5 – Corso di specializzazione

Art. 6 – Corso di dottorato di ricerca

Art. 7 – Master

Art. 8 – Offerta formativa

Art. 9 – Classi di corsi di laurea e di laurea magistrale

Art. 10 – Strutture didattiche

Art. 11 – Regolamenti didattici dei corsi di studio

Art. 12 – Crediti, riconoscimenti e mobilità studentesca

Art. 13 – Orientamento e tutorato

Art. 14 – Servizi didattici integrativi

Art. 15 – Programmazione degli insegnamenti

Art. 16 – Manifesti didattici e Guide dello studente

Art. 17 – Calendario didattico

Art. 18 – Compiti didattici

Art. 19 – Requisiti di ammissione e verifica iniziale

Art. 20 – Ammissione a corsi singoli

Art. 21 – Mutuazioni

Art. 22 – Studenti fuori corso e a tempo parziale

Art. 23 – Esami e verifiche del profitto

Art. 24 – Commissioni esaminatrici

Art. 25 – Prove finali e conferimento dei titoli accademici

Art. 26 – Certificazioni

Art. 27 – Norme transitorie e finali

PARTE II – Ordinamenti didattici dei corsi

Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, emanati con appositi decreti rettorali, sono inseriti nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 9, co. 3, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

PARTE I

Parte Generale

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento didattico d'Ateneo, in conformità alla Legge 19 novembre 1990, n. 341 e al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (di seguito denominato D.M. 270/2004):
 - a) detta i principi generali e i criteri cui devono conformarsi i regolamenti delle strutture didattiche (parte I);
 - b) disciplina l'ordinamento didattico dei Corsi di studio istituiti presso l'Università degli Studi della Tuscia ai sensi del D.M. 270/2004 (parte II).

Art. 2

Corsi di studio e titoli

1. I Corsi di studio dell'Università degli Studi della Tuscia sono istituiti e si svolgono nei seguenti Dipartimenti secondo quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto di Ateneo:
 - Dipartimento di Economia e Impresa (DEIM)
 - Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo (DISUCOM)
 - Dipartimento di Istituzioni Linguistico-Letterarie, Comunicazionali e Storico-Giuridiche dell'Europa (DISTU)
 - Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali (DISBEC)
 - Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB)
 - Dipartimento per l'Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF)
 - Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l'Agricoltura, le Foreste, la Natura e l'Energia (DAFNE).
2. L'Università degli Studi della Tuscia rilascia i seguenti titoli:
 - Laurea (L)
 - Laurea Magistrale (LM)L'Università della Tuscia rilascia altresì:
 - Diplomi di specializzazione (DS)
 - Dottorati di ricerca (DR)
 - Master universitario di primo e di secondo livello.
3. I titoli di cui al comma precedente sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di studio.
4. Sulla base di apposite convenzioni, l'Università della Tuscia può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altre Università italiane ed estere. Il rilascio dei titoli è disciplinato dai regolamenti dei relativi corsi di studio, in conformità con la normativa vigente in materia dei singoli titoli di studio.
3. L'Università della Tuscia può conferire lauree magistrali *ad honorem* a personalità che si siano particolarmente distinte in campo scientifico, professionale e sociale. La laurea magistrale *ad honorem* è conferita con decreto rettorale, sentito il Senato accademico, su proposta di un

Consiglio di Dipartimento, la cui delibera sia stata approvata con l'unanimità dei componenti con voto deliberativo.

Art. 3

Corso di laurea

1. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. L'acquisizione delle conoscenze professionali è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali. La durata normale del corso di Laurea è di tre anni.
2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea occorre essere in possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo con le modalità di cui all'art. 12, c. 14, del presente regolamento.
3. L'ordinamento didattico di un corso di laurea può prevedere più *curricula*, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio possono farvi riferimento.
4. Per conseguire la Laurea lo studente deve avere acquisito 180 crediti formativi universitari, così come definiti all'art. 12 del presente regolamento, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione al corso. Ai sensi dell'art. 7, c. 1, del citato D.M. 270/2004 nei 180 crediti sono compresi quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione europea oltre l'italiano. La conoscenza della lingua straniera deve essere verificata secondo modalità stabilite dai Consigli di Facoltà, secondo gradi di competenza adeguati agli obiettivi richiesti dai singoli Corsi di studio. La verifica sarà in ogni caso conforme a quanto previsto dall'art. 23, c. 5 del presente regolamento.
5. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

Art. 4

Corso di laurea magistrale

1. Il Corso di Laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. La durata normale del Corso di Laurea magistrale è di due anni. Negli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale sono specificati gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.
2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo con le modalità di cui all'art. 12, c. 14, del presente regolamento. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.
3. L'ordinamento didattico di ciascun Corso di laurea magistrale può prevedere una pluralità di *curricula* anche al fine di favorire l'iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi

del corso di laurea magistrale. Né la denominazione del corso né il titolo di studio possono comunque fare riferimento agli eventuali *curricula*.

4. Per conseguire la Laurea magistrale lo studente deve avere acquisito 120 crediti, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione al corso.
5. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.

Art. 5

Corso di specializzazione

1. Il Corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.
2. I Corsi di specializzazione possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
3. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo con le modalità di cui all'art. 12, c. 14, del presente regolamento. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui al comma 2, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito.
4. Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti ed attivati dall'Università della Tuscia sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alle classi cui afferiscono i singoli corsi.

Art. 6

Corso di dottorato di ricerca

1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati attività di ricerca di alta qualificazione.
2. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo con le modalità di cui all'art. 12, c. 14, del presente regolamento.
3. I corsi di dottorato sono disciplinati dalle norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico Regolamento di Ateneo. Il Regolamento disciplina altresì l'organizzazione delle Scuole di Dottorato.
4. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.

Art. 7

Master

1. L'Università della Tuscia promuove corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e di secondo livello. Titolo di

ammissione al Master di I livello è la laurea; titolo di ammissione al Master di II livello è la laurea magistrale.

2. Ai sensi dell'art. 3, c. 9, del D.M. 270/2004, il presente articolo indica le disposizioni quadro per l'attivazione dei Corsi di Master di primo e di secondo livello:
 - a) corsi per Master sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre forme di stage, di studio guidato e di didattica interattiva accompagnate da un periodo di tirocinio coerente con gli obiettivi formativi e professionali del Master, eventualmente presso Enti pubblici o privati;
 - b) all'insieme delle attività suddette, integrate con l'impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, corrisponde l'acquisizione da parte degli iscritti di almeno 60 crediti complessivi, oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale;
 - c) le responsabilità del coordinamento di ciascun corso per Master sono assunte da un Comitato ordinatore, composto da almeno sette membri, di cui almeno quattro professori di ruolo dell'Università della Tuscia. Possono inoltre farne parte docenti in servizio presso l'Università della Tuscia o presso altre università, anche estere, ed esperti esterni, ivi compresi i professori a contratto. Il Direttore è designato dai componenti del Comitato ordinatore tra i docenti dell'Università della Tuscia che ne fanno parte;
 - d) concluso il corso, il Direttore redige una relazione sulle attività svolte, da trasmettere al Preside della Facoltà che ha proposto l'attivazione del corso. Nel caso in cui venga richiesta l'attivazione del medesimo corso per Master in un anno successivo, la relazione va allegata alla relativa proposta trasmessa, per l'approvazione, al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione;
 - e) i corsi per Master possono essere organizzati anche in forma consorziata, a seguito di convenzioni ed accordi con enti e soggetti esterni, anche stranieri.
3. Nel rispetto di quanto disposto al c. 2 i Master sono disciplinati da specifico Regolamento di Ateneo.

Art. 8

Offerta formativa

1. L'Ateneo progetta la propria offerta formativa assicurando livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi di studio. A tal fine l'Università attiva un sistema di qualità attraverso l'adozione di un presidio di Ateneo volto ad assicurare la qualità dei processi formativi e disciplinato da apposito Regolamento.
2. Il Consiglio di Facoltà propone al Senato Accademico l'istituzione dei corsi di laurea e di laurea magistrale, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. L'ordinamento didattico dei corsi deve rispettare le disposizioni ministeriali vigenti in materia. Il Consiglio di Facoltà propone altresì al Senato Accademico la modifica e la soppressione dei corsi.
3. L'istituzione di un corso di laurea e di laurea magistrale, il relativo ordinamento didattico, le successive modificazioni dello stesso e la sua soppressione sono deliberati dal Senato Accademico, nel rispetto delle disposizioni sulla programmazione del sistema universitario, dei criteri stabiliti dai decreti ministeriali in materia di offerta formativa e dalle altre norme vigenti. Per i corsi da istituire deve essere acquisita la relazione tecnica del Nucleo di Valutazione. Gli

ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale e le loro successive modificazioni sono soggette all'approvazione del CUN.

4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale non risultanti da trasformazione di corsi già istituiti ai sensi del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, sono sottoposti all'approvazione del CUN, previo parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento universitario.
5. Gli ordinamenti didattici dei corsi approvati dal CUN sono inseriti nella Parte II del presente Regolamento. I corsi medesimi sono istituiti con Decreto Rettorale.
6. Corsi di laurea e di laurea magistrale possono anche essere realizzati mediante accordi tra diverse Facoltà dell'Ateneo (Corsi interfacoltà) o convenzioni tra diversi Atenei (Corsi interateneo). Gli ordinamenti didattici dei Corsi interfacoltà e interateneo (parte II del presente Regolamento) determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una tra le Facoltà o ad uno tra gli Atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti relativi e la responsabilità amministrativa del Corso, salvo eccezioni previste dagli accordi o dalle convenzioni. Il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza, può prevedere particolari modalità e procedure di coordinamento in materia di programmazione per i corsi di cui al presente comma.
7. Con apposita deliberazione il Senato Accademico attiva annualmente i corsi di laurea e di laurea magistrale, tra quelli istituiti di cui al c. 5, su proposta dei Consigli di Facoltà, nel rispetto dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente, previa relazione favorevole del Nucleo di Valutazione. L'attivazione dei corsi è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero.
8. Nel caso di disattivazioni, l'Università assicura comunque la possibilità, per gli studenti già iscritti, di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e delega i Consigli di Facoltà a disciplinare altresì la possibilità, per gli studenti, di optare per l'iscrizione ad altri Corsi di Studio attivati.
9. Il Senato Accademico, sulla base degli esiti della valutazione effettuata dagli Organismi di valutazione nazionale e di Ateneo, segnala alle Facoltà i casi di grave scostamento delle *performance* dei corsi di studio dagli standard fissati dalla normativa vigente e fissa loro un termine per adottare le conseguenti misure correttive.
10. Il Senato Accademico, in caso di mancata adozione nei termini previsti da parte della Facoltà delle misure di cui al c. 9 e di permanenza di gravi scostamenti delle *performance* didattiche dai parametri di riferimento, può deliberare, previa acquisizione del parere delle Facoltà e sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza, la modifica o la soppressione dei corsi medesimi.
11. L'Ateneo realizza un'offerta formativa proporzionata alle risorse di docenza di ruolo effettivamente a disposizione garantendo una equilibrata distribuzione degli impegni didattici dei docenti nel rispetto della normativa vigente.
12. I corsi di studio possono essere denominati in lingua inglese e prevedere che le relative attività formative si svolgano in tutto o in parte nella medesima lingua.

Art. 9

Classi di corsi

1. I Corsi di laurea e di laurea magistrale sono raggruppati nelle Classi di appartenenza previste dal D.M. 270/2004 e dai DD. MM. 16 marzo 2007 e sono contrassegnati da denominazioni particolari, indicative di specifiche competenze scientifiche e professionali.
2. L'Università può istituire più corsi di laurea e di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe purché si differenzino, rispettivamente, per almeno 40 e 30 CFU. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun ssd. I corsi di laurea istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici in base a criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti per almeno 60 cfu prima della diversificazione dei percorsi formativi. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale.
3. Qualora l'ordinamento didattico di un corso di studio soddisfi i requisiti di due classi differenti, esso può essere istituito come appartenente ad entrambe le classi.

Art. 10

Strutture didattiche

1. La Facoltà, salvo specifiche disposizioni del Senato Accademico per i corsi interfacoltà, è la struttura didattica di appartenenza dei docenti. Sono organi della Facoltà il Preside, il Consiglio di Facoltà, la Commissione didattica di Facoltà, i Consigli di corso di studio, così come previsto e disciplinato dallo statuto di Ateneo, dal regolamento generale d'Ateneo e dai regolamenti di Facoltà.
2. I Consigli di Facoltà assicurano il coordinamento di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dalla Facoltà medesima e dai Corsi di studio attivati al suo interno.
3. I Corsi di Studio sono retti da un Consiglio di Corso di studio che ha funzioni propositive nei confronti del Consiglio di Facoltà ed è costituito dai docenti di ruolo della Facoltà cui afferisce il Corso di studio incaricati di insegnamento o di moduli nel Corso di studio e da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso nelle proporzioni previste dalla normativa vigente; su invito del Presidente, possono partecipare alle adunanze del Consiglio di Corso di studio i docenti di ruolo di altra Facoltà dell'Università della Tuscia o esterni all'Università della Tuscia incaricati di un insegnamento o di un modulo nel Corso di studio e i professori a contratto; in ogni caso i professori a contratto e i professori esterni alla Facoltà non partecipano alle deliberazioni del Consiglio di corso di studio quando vengano trattate questioni relative all'ordinamento didattico del corso, all'attribuzione di supplenze, di contratti e di affidamenti.
4. Il Consiglio di Corso di studio è presieduto da un Presidente, eletto per un triennio tra i Professori di ruolo a tempo pieno dell'Università della Tuscia che ne fanno parte, che è rieleggibile consecutivamente una sola volta.
5. I regolamenti di Facoltà disciplinano, tra l'altro:
 - a) le materie di cui agli articoli 23, 26, 27, 28, 29 e 30 dello statuto d'Ateneo e all'articolo 11 comma 10 del regolamento generale d'Ateneo;
 - b) i compiti dei Consigli di corso di studio, il loro funzionamento interno, le modalità di elezione del Presidente e dei rappresentanti degli studenti, l'eventuale afferenza dei docenti

a più Consigli di corso di studio, gli eventuali meccanismi di coordinamento tra i Consigli dei corsi di studio appartenenti alla medesima Classe di laurea (anche in relazione all'eventuale pluralità di sedi), nonché l'eventuale delega ai Consigli di corso di studio di competenze in materia didattica previste nel presente regolamento per i Consigli di Facoltà, ferma restando la funzione di coordinamento dei Consigli di Facoltà di cui al comma 2 del presente articolo.

- c) I compiti e le modalità operative delle commissioni didattiche.
6. I regolamenti di Facoltà possono prevedere che, in contemporanea presenza di un numero non elevato dei componenti il Consiglio di Facoltà e di una molteplicità di afferenze degli stessi docenti a più Consigli di Corso di studio, sia il Consiglio di Facoltà ad assolvere direttamente ai compiti previsti per i Consigli di Corso di studio.
7. I regolamenti di Facoltà, deliberati dai Consigli di Facoltà con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti con voto deliberativo in conformità al presente regolamento didattico di Ateneo, allo statuto di Ateneo e al regolamento generale d'Ateneo, sono approvati dal Senato accademico ed emanati con decreto rettorale che indica la data di entrata in vigore.

Art. 11

Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. Il regolamento didattico di un corso di studio, in conformità con l'ordinamento didattico e con il presente regolamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:
- a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze da acquisire e delle competenze e abilità da acquisire e indicando ove possibile i profili professionali di riferimento;
 - b) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;
 - c) i CFU assegnati per ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
 - d) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza e le modalità della verifica della preparazione;
 - e) i CFU previsti per le attività a scelta;
 - f) le altre attività formative previste e i relativi CFU;
 - g) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi CFU;
 - h) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi CFU;
 - i) le modalità di verifica dei risultati degli *stage*, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi CFU;
 - j) i CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
 - k) gli eventuali *curricula* offerti agli studenti, e le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
 - l) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
 - m) gli eventuali requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;
 - n) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;

- o) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio.
2. A ciascun insegnamento attivato deve essere attribuito un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. Non possono essere previsti nei corsi di laurea e di laurea magistrale rispettivamente più di 20 e 12 esami o valutazioni finali di profitto. Nel conteggio degli esami vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami relativi a queste ultime attività sono considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità.
 3. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente con modalità previste negli ordinamenti didattici dei corsi.
 4. I regolamenti didattici dei Corsi di studio sono deliberati dai Consigli di Facoltà su proposta del Consiglio di corso di studio, previo parere favorevole della Commissione Didattica ai sensi dell'art. 12, c. 3 del D.M. 270/2004. La deliberazione è adottata dal Consiglio di Facoltà con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti con voto deliberativo, in conformità al presente regolamento didattico di Ateneo, allo statuto di Ateneo e al regolamento generale d'Ateneo. Sono approvati dal Senato accademico ed emanati con decreto rettorale che indica la data di entrata in vigore.
 5. Nel caso di istituzione di nuovi Corsi di studio, i relativi regolamenti didattici sono deliberati direttamente dal Consiglio di Facoltà, con le procedure di cui al comma 4 del presente articolo.
 6. Nel caso di Corsi di studio interfacoltà, il regolamento didattico è approvato dalla prevista struttura didattica del Corso. Nel caso di Corsi di studio interuniversitari, il regolamento didattico è approvato con le modalità previste dalla relativa convenzione.

Art. 12

Crediti, riconoscimenti e mobilità studentesca

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli ordinamenti didattici dei Corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario è il credito formativo universitario.
2. Ai sensi del D.M. 270/2004, al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dagli ordinamenti didattici, nonché delle ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame ovvero per realizzare le attività formative richieste.
3. La quota dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo ordinamento didattico. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. Ai sensi del D.M. 270/2004, la quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 crediti.

5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dal Consiglio di Facoltà.
6. Il Consiglio di Facoltà, in seguito ad una valutazione degli obiettivi raggiunti e dell'attività svolta dallo studente, delibera, anche su proposta del Consiglio di corso, sul riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente proveniente da un Corso di studio di altra Facoltà o da altra Università e indica l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere. Il Consiglio di Facoltà assicura il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento didattico del corso di destinazione anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato. In caso di trasferimento tra corsi appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
7. I Consigli di Facoltà, valutando gli obiettivi raggiunti e l'attività svolta dal richiedente, sulla base di criteri predeterminati, possono riconoscere come crediti formativi universitari le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea e di laurea magistrale nel relativo ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 60 crediti per la laurea e 40 crediti per la laurea magistrale. Le attività già riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale.
8. I Consigli di Facoltà possono prevedere il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati.
9. I Consigli di Facoltà approvano i piani di studio individuali presentati dagli studenti. Lo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia approvata, ha diritto ad essere ascoltato con le modalità fissate dal Consiglio di Facoltà. Lo studente, in corso o fuori corso, ha comunque diritto a proporre varianti al piano di studi approvato, presentandone uno nuovo negli anni successivi.
10. Il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre Università italiane o estere può essere determinato in forme automatiche da apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.
11. In attuazione della vigente normativa, l'Università della Tuscia aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dell'Unione Europea, a qualsiasi livello di Corso di studio.
12. L'Università della Tuscia favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale fornendo altresì un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
13. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti dell'Università della Tuscia è disciplinato dai regolamenti dei programmi di cui al comma 11 e diventa operante con approvazione o (nel caso di convenzioni bilaterali) di semplice ratifica da parte del Consiglio di Facoltà interessato. A tal fine il Consiglio di Facoltà valuta la coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli

obiettivi formativi del corso di studio di appartenenza senza ricercare la perfetta corrispondenza dei contenuti tra le singole attività formative.

14. Il riconoscimento dell'idoneità di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione a Corsi di Studio attivati presso l'Università della Tuscia, compresi i Corsi di Dottorato di Ricerca, è approvato nel rispetto degli accordi internazionali vigenti dal Senato Accademico, previo parere delle strutture didattiche e, nel caso dei Corsi di Dottorato, delle strutture di ricerca interessate.
15. Le esperienze didattiche acquisite all'estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere considerate dal Consiglio di Facoltà, al fine dell'attribuzione di crediti, o dalla commissione in sede di valutazione dell'esame finale.

Art. 13

Orientamento e tutorato

1. L'orientamento ha lo scopo di diffondere tutte le informazioni ritenute utili relative all'offerta formativa dell'Università della Tuscia ed è rivolto, in particolare, ad aiutare gli studenti (sin dagli ultimi anni della scuola secondaria superiore) nella scelta della Facoltà e del Corso di studio, nonché a facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro di quanti abbiano conseguito titoli di studio presso l'Università della Tuscia.
2. Il tutorato è rivolto all'accoglienza ed al sostegno degli studenti, allo scopo di diminuire il tasso di abbandoni, di ridurre il divario tra la durata legale e quella reale del corso di studio e di promuovere una attiva partecipazione alla vita universitaria in tutte le sue forme.
3. Le attività di tutorato e di orientamento costituiscono un obbligo per i docenti e rientrano nel monte ore previsto dalla normativa vigente. Le attività di orientamento sono coordinate da un apposito Ufficio dell'Amministrazione in collaborazione con appositi organismi o delegati delle Facoltà.
4. Le Facoltà e l'Ufficio di cui al comma precedente possono operare anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore e con altri enti esterni, pubblici e privati. L'Ufficio svolge anche funzioni di supporto organizzativo e amministrativo per le Facoltà e di osservatorio della domanda di formazione.
5. Le Facoltà, per lo svolgimento delle attività di tutorato, possono avvalersi anche della collaborazione da parte di studenti scelti sulla base di appositi bandi redatti dall'Amministrazione con le modalità dal relativo regolamento interno.

Art. 14

Servizi didattici integrativi

1. Le Facoltà con proprie delibere approvate dal Senato Accademico e sentito, per quanto di competenza, il Consiglio di Amministrazione, possono attivare i seguenti corsi ai sensi dell'art. 6, c. 2, della legge 341/90:
 - a) corsi di aggiornamento professionale;
 - b) corsi di preparazione agli esami di stato e ai concorsi pubblici;
 - c) corsi di formazione permanente;
 - d) corsi di aggiornamento, anche del personale tecnico e amministrativo.

Art. 15

Programmazione degli insegnamenti

1. I Consigli di Facoltà entro il 30 marzo programmano, con riferimento ai Corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, le relative attività formative, sentiti, là ove attivati, i Consigli di corso di studio interessati. Essi stabiliscono in particolare gli insegnamenti da attivare e, nel rispetto delle linee di indirizzo fissate dal Senato Accademico in materia di programmazione didattica, le modalità di copertura degli stessi. I Consigli di Facoltà secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi didattici e nel rispetto delle normative vigenti, provvedono alla attribuzione dei compiti didattici ed organizzativi di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.
2. Il ricorso a docenti non in servizio presso l'ateneo o a collaborazioni esterne per la copertura di insegnamenti, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa vigente, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici.
3. I Consigli di Facoltà, anche su proposta dei Consigli di corso di studio interessati, possono prevedere, in relazione ai rispettivi ordinamenti didattici, l'organizzazione degli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi.

Art. 16

Manifesti didattici e Guide dello studente

1. Entro il 31 maggio le Facoltà comunicano al Senato Accademico il proprio Manifesto didattico relativo al successivo anno accademico, che indica:
 - a) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;
 - b) i piani di studio ufficiali dei corsi di studio attivati, con i relativi insegnamenti;
 - c) i programmi degli insegnamenti attivati;
 - d) le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
 - e) le modalità di accesso ai corsi di studio per i quali sia stato fissato un numero massimo di iscritti;
 - f) gli eventuali obblighi di frequenza;
 - g) i periodi di inizio e di svolgimento delle attività didattiche, compresi i periodi di interruzione della didattica dedicati agli appelli d'esame;
 - h) le modalità e i termini da osservare da parte degli studenti per la presentazione delle eventuali proposte di piani di studio individuali e da parte della Facoltà per comunicare agli studenti l'esito dell'esame delle proposte;
 - i) le modalità di svolgimento delle eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
 - j) quanto richiesto ai fini degli esami di profitto e per il conseguimento del titolo di studio;
 - k) per ogni attività, la struttura o la singola persona che ne assume la responsabilità.
2. Il Manifesto didattico è parte integrante delle Guide dello studente che le Facoltà devono rendere pubbliche, in forma cartacea e/o telematica, almeno trenta giorni prima della data di apertura delle iscrizioni al nuovo anno accademico.

3. Le Guide dello studente, predisposte dalle Facoltà, riportano inoltre le norme e le indicazioni ritenute utili per la conoscenza delle varie attività universitarie da parte dello studente, tra cui quelle relative alle strutture di servizio rivolte agli studenti della Facoltà (biblioteche, laboratori, aule informatiche, etc.), anche sulla base delle indicazioni delle Commissioni didattiche di Facoltà.
4. Il Senato Accademico provvede, se necessario, al coordinamento dei Manifesti didattici delle Facoltà e rende pubblico il Manifesto didattico di tutti i corsi di studio attivati nell'Università della Tuscia, che comprende anche le modalità, i termini, gli importi da versare, la documentazione richiesta e ogni altro adempimento necessario per l'immatricolazione ai corsi di studio attivati e per il rinnovo delle iscrizioni degli studenti.

Art. 17

Calendario didattico

1. Il periodo delle lezioni ha inizio, di norma, dopo il 15 settembre e termina entro il 15 giugno, salvo diversa indicazione deliberata dal Senato Accademico. Altre attività di carattere integrativo o speciale possono svolgersi nel periodo stabilito dalle strutture didattiche competenti, sentito il Senato Accademico.
2. I Consigli di Facoltà stabiliscono, nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo, i periodi di svolgimento degli insegnamenti di propria pertinenza, che possono articolarsi in semestri o in altre unità temporali e in moduli didattici.
3. I Consigli di Facoltà provvedono al coordinamento del calendario delle lezioni, sentiti i docenti interessati e tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici. Deve essere assicurata un'equilibrata ripartizione delle attività formative tra le diverse unità temporali dell'anno accademico.

Art. 18

Compiti didattici

1. I docenti sono tenuti ad assicurare lo svolgimento di lezioni, esercitazioni e seminari, attività di orientamento e di tutorato, di supporto alla didattica, di compiti per servizi didattici integrativi di cui all'art. 14 del presente regolamento, di partecipazione alle commissioni per le valutazioni di profitto e per il conseguimento dei titoli di studio, come indicato dal Consiglio di Facoltà, secondo l'impegno orario stabilito dalle vigenti norme sullo stato giuridico e sulla base degli indirizzi del Senato Accademico in materia di organizzazione e articolazione della didattica.
2. Il docente è tenuto a svolgere l'attività didattica dell'insegnamento o dei moduli a lui affidati. Qualora, per ragioni di salute o altro legittimo impedimento, il docente non possa tenere la lezione o l'esercitazione, questa può essere svolta da altro docente o rinviata. In quest'ultimo caso, il docente deve provvedere affinché sia data comunicazione agli studenti e al Preside. In caso di assenza superiore a una settimana la sostituzione deve essere autorizzata dal Preside.
3. I docenti sono tenuti a certificare tutte le proprie attività didattiche in un apposito registro, annotando gli argomenti trattati e gli orari di svolgimento delle lezioni, le ore dedicate al ricevimento degli studenti, agli esami e alle verifiche di profitto, alle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio e a compiti organizzativi, ivi incluse le attività di orientamento e tutorato di cui all'art. 13 del presente regolamento.

4. Nel registro sono anche indicate lezioni, seminari o esercitazioni tenute dal docente che, secondo quanto previsto dal c. 2 del presente articolo, sostituisca il professore ufficiale. Tali lezioni sono firmate sia dai sostituti sia, per presa visione, dal docente responsabile dell'insegnamento.
5. L'obbligo di certificazione si applica, nelle stesse forme di cui al comma precedente, anche ai professori a contratto, che svolgono le loro attività didattiche secondo le modalità indicate nel contratto.
6. Il registro di cui al c. 3, disponibile a richiesta del Preside o del Rettore, deve essere consegnato entro trenta giorni dal termine dell'anno accademico al Preside stesso, che ne cura la conservazione nell'archivio della Facoltà.
7. Il docente Presidente di Commissione esaminatrice è responsabile della consegna dei verbali di esame alla Segreteria Studenti di Facoltà nei termini previsti all'art. 24, c. 3 del presente Regolamento.

Art. 19

Requisiti di ammissione e verifica iniziale

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di studio sono determinati dalla normativa vigente in materia.
2. E' vietata l'iscrizione a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo.
3. I Regolamenti didattici dei Corsi di laurea definiscono le conoscenze minime richieste per l'accesso (la cui mancanza configura un debito formativo per lo studente) e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Ove necessario, le Facoltà organizzano all'inizio dei corsi forme di verifica delle conoscenze minime richieste per l'accesso.
4. Nel caso in cui la verifica non sia risultata positiva, i Consigli di Facoltà indicano specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.
5. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale stabiliscono specifici criteri di accesso che prevedano il possesso di requisiti curriculari e una preparazione personale adeguata da parte dello studente, verificata con modalità definite nei medesimi Regolamenti. I requisiti curriculari vanno indicati dettagliatamente, in modo che gli studenti, nei limiti del possibile, li acquisiscano nel triennio del corso di laurea.
6. Al fine di consentire l'accesso al corso di laurea magistrale anche a laureati con elevata preparazione provenienti da percorsi non perfettamente coerenti con i requisiti di ingresso, si può prevedere per tali laureati un percorso iniziale diverso e/o specifiche prove di ammissione.
7. Nella definizione dei requisiti per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale non è ammesso riservare l'accesso a un corso soltanto ai laureati provenienti da una specifica classe di laurea.

Art. 20

Ammissione a corsi singoli

1. Su delibera del Consiglio di Facoltà, chiunque può essere ammesso a seguire corsi singoli, sostenere i relativi esami ed averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale.

2. L'iscrizione a corsi singoli, il cui numero massimo è fissato dai Consigli di Facoltà, viene effettuata entro gli stessi termini previsti per le iscrizioni, previo versamento di un contributo fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

Mutuazioni

1. Il Consiglio di Facoltà, sentiti i Consigli di Corso di studio interessati, può deliberare che uno o più insegnamenti, oppure moduli di tali insegnamenti, siano mutuati da un insegnamento di analogo contenuto di altro Corso di studi della Facoltà o di altra Facoltà, previo assenso della stessa, sentito il docente.

Art. 22

Studenti fuori corso e a tempo parziale

1. Sono studenti “fuori corso” coloro che hanno completato tutti gli anni di corso previsti dagli ordinamenti didattici, ma non hanno superato tutte le prove di valutazione per il conseguimento della laurea o della laurea magistrale.
2. Le Facoltà possono attivare forme di iscrizione di studenti a tempo parziale definendo il numero minimo di crediti da acquisire nel corso dei singoli anni secondo la disciplina dettata da specifico regolamento.
3. Gli studenti che non rinnovano l'iscrizione per più anni accademici possono chiedere l'iscrizione entro i termini previsti per l'anno in corso, sanando la situazione pregressa mediante il pagamento di un contributo fisso per ogni anno di mancata iscrizione, la cui entità è determinata dal Consiglio d'Amministrazione.
4. E' competenza dei Consigli di Facoltà attuare nei confronti di tutti gli studenti forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti in periodi di tempo superiori a quelli stabiliti dall'ordinamento ed a stabilirne l'eventuale obsolescenza sul piano dei contenuti culturali e professionali, con conseguente annullamento o riduzione.
5. Il Consiglio di Facoltà (o il Consiglio di Corso di Studio), previa procedura di valutazione culturale e amministrativa della carriera pregressa con particolare attenzione alla verifica della non avvenuta obsolescenza dei contenuti degli esami superati, può stabilire l'iscrizione ad un corso del nuovo ordinamento didattico, previo pagamento del contributo di cui al comma 3, anche da parte dello studente iscritto ad una università che ha lasciato trascorrere otto o più anni senza compiere alcun atto di carriera, ovvero che abbia rinunciato agli studi, e chiede di veder riconosciuti in forma di crediti gli esami superati in una precedente carriera non conclusa e cancellata.

Art. 23

Esami e verifiche del profitto

1. I regolamenti didattici dei Corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite.

2. Tali verifiche, sempre individuali, devono svolgersi in forme che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.
3. A seconda di quanto disposto dai Regolamenti del Corso di studio, le verifiche possono dare luogo a votazione (esami di profitto), la cui votazione viene espressa in trentesimi, con eventuale lode o a un semplice giudizio di approvazione (idoneità).
4. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di 18 trentesimi. La commissione può, all'unanimità, concedere la lode.
5. Le prove possono essere orali, scritte, o pratiche, oppure consistere di più di una di tali modalità, in relazione a quanto previsto dal Regolamento del Corso di studio, ferme restando le attribuzioni specifiche dei professori ufficiali responsabili degli insegnamenti.
6. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere forme articolate di accertamento, eventualmente basate su test di valutazione o comunque su prove successive, anche scritte, da concludersi comunque con una verifica finale. L'eventuale esito negativo di tali prove *in itinere* non preclude l'ammissione alla prova finale.
7. Sia nel caso di prove uniche sia in quello di prove successive, devono essere garantite la effettiva pubblicità delle stesse, se orali, e la possibilità di verifica dei propri elaborati da parte dello studente, se scritte.
8. Lo studente è tenuto a firmare il verbale di esame all'atto del riconoscimento personale, da effettuarsi mediante presentazione del libretto universitario, quale attestazione della partecipazione alla prova. Allo studente è riconosciuto il diritto al ritiro, per le prove scritte per tutta la durata delle stesse, per le prove orali, prima della registrazione del giudizio finale. Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, la relativa annotazione ("esame non concluso", ovvero "esame insufficiente") sul verbale è utilizzabile a soli fini statistici ma non viene trascritta sul libretto universitario dello studente e non è riportata nella sua carriera scolastica.
9. I regolamenti didattici dei Corsi di studio possono indicare limiti temporali minimi prima dei quali lo studente non può ripetere l'esame non superato.
10. L'intervallo minimo tra due appelli della stessa sessione è definito nei Regolamenti di Facoltà e non può essere comunque inferiore a dieci giorni. Il calendario degli esami deve essere reso pubblico, mediante affissioni e in via telematica, almeno tre mesi prima della data di inizio di ogni sessione. Le date degli esami possono essere variate solo previa autorizzazione del Preside, che non può in ogni caso consentire l'anticipazione degli appelli.
11. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami relativi al corso di studio, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 24

Commissioni esaminatrici

1. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Preside su proposta dei titolari degli insegnamenti e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è sempre il titolare del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione. Il secondo è un altro docente o un cultore della materia

riconosciuto tale dal Consiglio di Facoltà in base a criteri predeterminati, su proposta del titolare del corso.

2. I regolamenti didattici dei Corsi di studio possono prevedere, in casi particolari, la formazione di sottocommissioni, ognuna composta di almeno due membri. Il titolare del corso di insegnamento rimane il Presidente dell'intera Commissione e mantiene la responsabilità della conduzione degli esami. Lo studente può comunque chiedere di essere esaminato dalla sottocommissione in cui siede il Presidente.
3. Nel caso di prove di esame integrate relative a più insegnamenti, la Commissione esaminatrice deve comprendere il titolare di ciascun insegnamento. In tal caso il Presidente della Commissione è designato dal Preside.
4. Il Presidente della Commissione trasmette alla Segreteria studenti entro cinque giorni dalla chiusura dell'appello i verbali firmati dagli studenti, dal Presidente e da almeno un altro membro della Commissione in funzione di segretario.

Art. 25

Prove finali e conferimento dei titoli accademici

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università. Nella parte II del presente regolamento sono indicati i casi in cui la prova finale è sostenuta in lingua straniera. I regolamenti didattici dei Corsi di studio disciplinano:
 - a) le modalità della prova, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita commissione;
 - b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.
2. Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico.
3. Per il conseguimento della Laurea i Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono prevedere, accanto o in sostituzione di prove consistenti nella discussione di un elaborato scritto o di una prova scritta o grafica di varia entità, il sostenimento di una prova espositiva finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso.
4. Per il conseguimento della Laurea magistrale i Regolamenti didattici dei Corsi di studio devono prevedere l'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
5. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Preside di Facoltà e sono composte da almeno cinque membri tra Professori di prima e di seconda fascia e Ricercatori. Almeno due membri della Commissione devono essere Professori di ruolo. Il Preside nomina il Presidente della Commissione tra i professori di ruolo della Facoltà.
6. Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche Professori e Ricercatori di Facoltà diverse da quelle cui sono iscritti i candidati e di altre Università italiane e straniere i cui titoli siano riconosciuti in Italia, nonché Professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato, entro numeri massimi stabiliti dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio.

7. Nei Corsi di studio interfacoltà la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita da docenti delle diverse Facoltà interessate.
8. Il punteggio minimo necessario per superare la prova finale è di 66/110 punti. Qualora il voto finale sia 110/110, può, all'unanimità, essere concessa la lode. Per la laurea magistrale può inoltre essere comunicato, all'unanimità, il riconoscimento onorifico della “dignità di stampa”.
9. L'Università della Tuscia rilascia i titoli di laurea con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea.

Art. 26 ***Certificazioni***

1. Gli Uffici delle Segreterie studenti, che dipendono dalle rispettive Facoltà e ne attuano le delibere, rilasciano agli studenti le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla loro carriera scolastica.
2. Gli uffici delle Segreterie studenti rilasciano, come supplemento al diploma del titolo di studio conseguito, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli corrispondenti a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato sarà strutturato secondo modalità definite dai Consigli di Facoltà interessati.
3. Previa delibera del Consiglio di Facoltà, nella certificazione della carriera scolastica dello studente viene fatta menzione delle attività formative compiute all'estero, anche se non convalidate ai fini del conseguimento del titolo, indicando gli esami superati, le frequenze acquisite e l'eventuale tirocinio.

Art. 27 ***Norme transitorie e finali***

1. L'Università della Tuscia assicura la conclusione dei Corsi di Studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento didattico.
2. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio assicurano la possibilità per gli studenti di cui al comma precedente di optare per l'iscrizione ai Corsi di Laurea o di Laurea magistrale di nuova istituzione disciplinati dalle norme dal presente Regolamento didattico, che vengono considerati direttamente sostitutivi dei Corsi di studio preesistenti cui sono iscritti. Ai fini di tale opzione i Consigli di Facoltà determinano i crediti degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici previgenti e valutano in termini di crediti le carriere degli studenti già iscritti.
3. Gli studi compiuti per conseguire i Diplomi universitari in base ai rispettivi Ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti per il conseguimento delle Lauree previste dal presente Regolamento. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i Diplomi delle Scuole dirette a Fini Speciali, istituite presso l'Università della Tuscia o presso altre Università italiane.
4. Dall'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni relative alla didattica e alla carriera degli studenti con esso in contrasto.
5. Le modifiche del presente regolamento sono approvate dal Senato Accademico, anche su proposta di uno o più Consigli di Facoltà, e comunque previo parere delle Facoltà, e sono

emanate con decreto rettorale che indica la data di entrata in vigore, previo espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente.

6. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale che indica la data di entrata in vigore.